

# Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

## Modifica del 19 dicembre 2008

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2007<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 25 giugno 1954<sup>2</sup> sui brevetti è modificata come segue:

*Art. 8a cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... È fatto salvo l'articolo 9a capoverso 3.

*Art. 8b, secondo periodo*

... Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.

*Art. 9a*

II. In particolare <sup>1</sup> Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale merce può essere importata e utilizzata o rivenduta in Svizzera a titolo professionale.

<sup>2</sup> Se un dispositivo che consente l'applicazione di un procedimento protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati ad applicare tale procedimento.

<sup>3</sup> Se materiale biologico protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale materiale può essere importato e riprodotto in Svizzera nella misura necessaria per consentirne l'utilizzazione cui è destinato. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione. È fatto salvo l'articolo 35a.

<sup>1</sup> FF 2008 247

<sup>2</sup> RS 232.14

<sup>4</sup> Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso e la protezione brevettuale riveste un'importanza secondaria in considerazione delle caratteristiche funzionali della merce, questa può essere importata a titolo professionale. Se il titolare del brevetto non rende verosimile il contrario, si presume che la protezione brevettuale rivesta un'importanza secondaria.

<sup>5</sup> Nonostante i capoversi 1–4, una merce protetta da brevetto può essere immessa in commercio in Svizzera soltanto con il consenso del titolare del brevetto se, in Svizzera o nel Paese di immissione in commercio, il prezzo di tale merce è stabilito dallo Stato.

## II

La legge del 15 dicembre 2000<sup>3</sup> sugli agenti terapeutici è modificata come segue:

*Art. 14 cpv. 3*

*Abrogato*

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2009.

29 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>3</sup> RS 812.21

<sup>4</sup> FF 2009 197